

## Illegittimità della denominazione *Tocai Friulano*

Nicoletta Rauseo

### 1.- *La sentenza n. 368/2008 della Corte costituzionale*

Con la sentenza n. 368 del 14 novembre 2008<sup>1</sup>, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 2 ottobre 2007 n. 24, recante la seguente disposizione: *"Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs), ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione "Tocai Friulano", patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, che viene commercializzato all'interno del territorio italiano"*.

Prima di procedere al commento della pronuncia della Corte Costituzionale, va ricordato che la vicenda della denominazione "Tocai Friulano" ha subito un percorso travagliato e che, in seguito agli accordi intercorsi nel 1993 tra la Comunità Europea e la Repubblica dell'Ungheria e dopo numerose pronunce della Corte di Giustizia e della magistratura italiana amministrativa, è stato fatto divieto dell'uso del nome del vitigno "Tocai Friulano" per i vini italiani dopo il termine del 31 marzo 2007.

Denominazione troppo simile al vino doc ungherese Tokaj, anche se completamente diverso per le sue caratteristiche enologiche (si tratta di vino bianco secco), il "Friulano" è un vitigno coltivato da secoli in Friuli-Venezia Giulia, da cui ha preso tradizionalmente il nome Tocai.

Con Dec. 23 novembre 1993, n. 93/724/CE, la Comunità Europea ha approvato l'intesa con l'Ungheria per la protezione della denominazione dei vini originari del predetto territorio nazionale: la conclusione dell'accordo negoziato tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini ha avuto l'obiettivo di combattere più efficacemente la concorrenza sleale nell'esercizio del commercio, di tutelare meglio il consumatore e di promuovere gli scambi di vino tra le due parti contraenti. Ciò ha comportato, dunque, l'adozione da parte dell'Unione Europea di normative tese a vietare – trascorso il periodo transitorio di 13 anni – la commercializzazione di vini prodotti negli stati membri aventi analoghe denominazioni.

Secondo il Reg. (CE) 4 aprile 2007, n. 382/2007, *"La denominazione «Tokaj» designa un «vino di qualità prodotto in una regione determinata», originario di una regione situata lungo la frontiera tra l'Ungheria e la Slovacchia e fa parte anche delle denominazioni delle varietà di viti italiane e francesi «Tocai italico», «Tocai friulano» e*

<sup>(1)</sup> Pubblicata sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

*«Tokay pinot gris». La coesistenza di queste tre denominazioni di varietà di viti e l'indicazione geografica sono state limitate fino al 31 marzo 2007 in virtù di un accordo bilaterale sottoscritto tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria il 23 novembre 1993, che fa parte dell'acquis comunitario dal 1° maggio 2004. A partire dal 1° aprile 2007 queste tre denominazioni di varietà di viti saranno soppresse dall'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e la denominazione «Tocai friulano» sarà sostituita dalla nuova denominazione «Friulano».*

## 2.- La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-347/03

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza 12 maggio 2005 nel procedimento C-347/03 - chiamata ad esprimersi sulle modalità di applicazione delle normative comunitarie per quanto concerne la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione dei prodotti vitivinicoli recanti il nome "Tocai", con particolare riguardo all'utilizzo transitorio del termine "Tocai Friulano" o "Tocai Italic", stabilito dal D.M. 26 settembre 2002 in adempimento del Reg. 753/02 - aveva già ritenuto che, in forza dell'accordo CE - Ungheria sui vini, le denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italic» non costituivano un'indicazione geografica, bensì il nome di un vitigno o di una varietà di vite riconosciuta in Italia come idonea alla produzione di taluni v.q.p.r.d. prodotti nel territorio di questo Stato membro. Mentre i vini ungheresi denominati Tokaj o Tokaji designano l'indicazione geografica di un tipo di vino prodotto in quel territorio specifico, il c.d. "Tocai Friulano" non aveva mai ottenuto il riconoscimento dell'indicazione geografica, essendo più semplicemente un vitigno coltivato in territorio friulano, tradizionalmente denominato Tocai. Sulla base di tale essenziale considerazione, la Corte di Giustizia, fugando ogni residuo dubbio, aveva dunque ritenuto che il divieto confermato dal D.M. 26 settembre 2002 non fosse in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime prevista dall'art.4, n. 5, dell'accordo CE-Ungheria sui vini<sup>2</sup>.

Chiamata inoltre a pronunciarsi sull'eventuale applicabilità alla fattispecie dell'Accordo TRIPs in tema di «Protezione delle indicazioni geografiche» (art. 22, n. 1: *«Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre*

<sup>(2)</sup> Così afferma A. Germanò in *Le sfide del diritto alimentare*, in q. Riv., luglio 2007, 23, a p. 24: "Ora noi ne sappiamo qualcosa, avendo perso per – direi, con un eufemismo – disattenzione la battaglia del "Tocai" friulano. L'Italia – il MiPAF – a suo tempo non si era resa conto:

- che la decisione 93/724 riconosceva come indicazione geografica il vino Tokaj ungherese mentre il nostro tocai era compreso nell'elenco delle varietà di viti;
- che la contestuale Dichiarazione congiunta sulle omonimie affermava che a quella data la Comunità e l'Ungheria dichiaravano che non erano al corrente di casi specifici di omonimie;
- che il Regolamento della Commissione 90/321 sull'elenco dei vini importati, riportava il vino ungherese Tokaj mentre il nostro vino tocai era indicato come cultivar.

Sicché nulla ha potuto la Regione Friuli-Venezia Giulia nella controversia davanti alla Corte di giustizia, la quale ha avuto facile compito per affermare che nel sistema comunitario un "tocai friulano" non è stato mai una indicazione geografica."

*caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica”), la stessa Corte di Giustizia – rilevato che l’art. 23 consente a ciascun Stato membro di tutelare, in caso di omonimia, i prodotti aventi sul proprio territorio un’analoga indicazione geografica – ha ribadito che nel caso in esame, “a differenza della denominazione ungherese «Tokaj», le denominazioni italiane «Tocai friulano» e «Tocai italico» corrispondono al nome di una varietà di vite o di un vitigno, ma non costituiscono un’indicazione geografica nel senso dell’accordo CE-Ungheria sui vini. Poiché la nozione di indicazione geografica come definita in quest’ultimo accordo è sostanzialmente identica a quella adottata dall’art. 22, n. 1, dell’accordo ADPIC, la stessa constatazione vale nell’ambito dell’accordo ADPIC”. Di qui, la conclusione che l’Accordo TRIPs (o ADPIC) non si applichi alla questione del Tocai Friulano, non vertendosi su un’omonimia tra due indicazioni geografiche. Così in particolare la Corte: “Gli artt. 22-24 dell’accordo ADPIC devono essere interpretati nel senso che, in un caso quale quello della causa principale, relativo ad un’omonimia tra un’indicazione geografica di un paese terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese o la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori”.*

Per quanto riguarda l’accordo tra Comunità Europea e l’Ungheria, la Corte aveva infine affermato che, essendo stato esso approvato a nome della Comunità, il divieto imposto dal 1 aprile 2007 alla commercializzazione dei vini recanti la denominazione Tokaj e similari aveva carattere cogente in tutto il territorio comunitario.

### 3.- La legge 2 ottobre 2007 n. 24 della Regione Friuli Venezia Giulia

La vicenda processuale chiusasi con la sentenza della Corte di Giustizia del 2005 sembrava aver chiarito definitivamente ogni incertezza circa l’inevitabilità della denominazione “Friulano” per taluni vini della regione, con conseguente divieto di uso del nome “Tocai”. Ma così non è stato. La Regione Friuli Venezia Giulia, all’indomani della scadenza del termine del 31 marzo 2007, ha introdotto nella propria legislazione la Legge Regionale 2 ottobre 2007 n. 24, assumendo di avere potestà legislativa, ai sensi dell’art 117, V comma, Cost., per attuare l’art. 24, par. 6, dell’Accordo TRIPs, al fine di consentire in futuro ai viticoltori friulani di utilizzare la denominazione “Tocai Friulano” per designare il vino prodotto nella regione, derivante dall’omonimo vitigno. Insorta la Presidenza del Consiglio nel conflitto di attribuzione e dedotta la manifesta illegittimità costituzionale della norma impugnata, la Corte, con la sentenza in commento, ha, in accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità, riaffermato il principio che la competenza ad esercitare la facoltà prevista dall’art. 24, paragrafo 6, dell’Accordo TRIPs spetta esclusivamente allo Stato e non alla Regione.

E' bene ricordare che l'art. 24, paragrafo 6 dell'Accordo TRIPs, ratificato in Italia con Legge 29 dicembre 1994 n. 747, prevede quanto segue: *“La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di detto membro. La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC”*. Benché la disposizione di cui al citato art. 24, par. 6, in tema di proprietà intellettuale e protezione dell'indicazione geografica, permetta al singolo Stato di conservare nel proprio territorio la denominazione di un vino omonimo all'indicazione geografica di un vino prodotto in altro Stato, non può dimenticarsi che la Comunità Europea ha già esercitato nella specifica materia una propria competenza, allorché ha vietato con Reg. CE 4 aprile 2007 n. 382/2007 la coesistenza delle denominazioni “Tocai Friulano” per i vini italiani e “Tokaj” per i vini ungheresi, stabilendo così *“la protezione esclusiva della indicazione geografica ungherese Tokaj”*.

La Corte Costituzionale, dopo aver passato in rassegna le principali disposizioni comunitarie ed aver rammentato la sopra citata decisione della Corte di Giustizia del 12.5.2005, ha ritenuto che la questione potesse essere risolta sotto un aspetto preliminare, in base alle regole che disciplinano il riparto interno delle competenze tra Stato e Regioni. La Corte ha, dunque, rilevato quanto segue:

a) La disciplina delle denominazioni dell'indicazione geografica non concerne la materia dell'agricoltura, di competenza regionale, ma le opere di ingegno, ossia la proprietà intellettuale, la cui disciplina è assegnata in via esclusiva alla competenza statale. Anche una Regione a statuto speciale, quale il Friuli Venezia Giulia, non ha il potere di legiferare nella suddetta materia. Secondo la Corte, la norma censurata aveva illegittimamente preteso di entrare in un ambito assegnato alla potestà statale. E' vero, infatti, che la normativa sui segni distintivi in senso lato ricomprende anche le denominazioni di origine o denominazioni di provenienza, aventi l'obiettivo di tutelare il consumatore e di evitare la concorrenza sleale. La tutela della denominazione dei vini non può che essere disposta in modo unitario sul piano nazionale: l'intera materia, avendo riflessi nel commercio internazionale ed in quello comunitario, non può essere rimessa alla competenza di una singola regione, perché ciò travalicherebbe le sfere di competenza tipiche dello Stato e rischierebbe di trovarsi in contrasto con normative o accordi sovranazionali.

b) I segni distintivi, tra cui deve annoverarsi la denominazione di origine dei prodotti, vanno ricompresi nella c.d. proprietà intellettuale o industriale, come stabilito dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 che all'art. 1 così recita *“L'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”*. Le norme

nazionali, ed in particolare il Codice della proprietà industriale ora menzionato, indicano chiaramente che i molteplici segni distintivi che caratterizzano un prodotto sono unitariamente considerati dal Legislatore e che lo Stato ha interesse alla loro diretta regolamentazione, per la tutela sia del consumatore che dell'imprenditore, in base al principio della libera e leale concorrenza, nonché della trasparenza dell'informazione. La norma emanata dal Friuli Venezia Giulia ha inciso ed interferito indebitamente su molteplici interessi: quelli dei produttori, dei consumatori e della collettività; è intervenuta nella materia della concorrenza, alterando normative europee e nazionali che sulla materia hanno già definitivamente legiferato.

La sentenza della Corte Costituzionale, del tutto ineccepibile, non è che un ulteriore esempio del vasto contenzioso scaturito dalla incompiuta riforma del Titolo V della Costituzione e che ha portato i Giudici delle Leggi a dirimere numerosi conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni. Da un lato vi è lo Stato che invoca le sue prerogative in materie di sua esclusiva competenza e, dall'altro, le Regioni che esorbitano i loro ambiti normativi, nella supposta difesa della loro autonomia. Nel caso in esame, il conflitto tra Stato e Regione ha addirittura trascorso l'ambito nazionale e portato la vicenda della pretesa protezione dei vini friulani addirittura ad incidere su normative comunitarie vincolanti per l'Italia e attuazione di trattati sovranazionali, quali l'Accordo TRIPs. Non vi è dubbio che, a prescindere dalla delusione dei produttori friulani per la perdita dell'uso di un'antica denominazione, come il "Tocai", debba ritenersi censurabile il tentativo di un Ente territoriale, avente una limitata potestà legislativa, di surrogarsi allo Stato in materie di così grande importanza.